

Informativa per la clientela di studio

N 3 del
04.01.2013

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Il nuovo regime dell'iva per cassa

Gentile Cliente,

Le inviamo la presente missiva per comunicarLe che con la conversione in legge del D.L. n.83/12, è stato introdotto il nuovo art.32-bis che disciplina il **nuovo regime dell'Iva per cassa** ossia il regime che presuppone il differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento del pagamento del corrispettivo.

Il campo di applicazione rimane, tuttavia, circoscritto **ai soli rapporti business to business (partita Iva – partita Iva)**, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito dei regimi speciali, tranne nell'eventualità in cui, se si svolge anche un'attività ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 del D.P.R. 633/72), nel qual caso è data la possibilità di optare per la liquidazione differita limitatamente alla parte ordinaria.

Il limite

Il limite massimo per poter entrare nel regime passa dagli attuali 200.000 euro a **due milioni di euro**. Tale somma va calcolata considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse.

In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d'affari, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che si deve far riferimento al **volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente** ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare in corso d'anno.

NOTA BENE

Nel calcolo del volume d'affari di due milioni di euro (da non superare per applicare la contabilità per cassa) vanno considerate sia le **operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa** sia le **operazioni escluse da tale regime** (ad esempio, operazioni soggette a Iva secondo il meccanismo dell'inversione contabile).

I vantaggi e gli svantaggi

Gli operatori che utilizzano il regime dell'Iva per cassa godono del vantaggio del **rinvio dell'esigibilità dell'imposta al momento della effettiva percezione del corrispettivo**, ma debbono rinviare anche la detraibilità dell'imposta sui beni e servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.

Il campo di applicazione

Il campo di applicazione rimane circoscritto ai soli **rapporti business to business (cioè soggetti entrambi con partita iva)**, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito dei regimi speciali, tranne nel caso in cui, se si svolge anche una attività ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 del DPR n.633/72).

L'annotazione in fattura

Il Decreto Sviluppo prevede che sulle fatture emesse **deve essere apposta specifica annotazione**. Allo stesso modo, il decreto attuativo ribadisce che le fatture emesse in applicazione di tali disposizioni recano l'annotazione che si tratta di operazione con:

"Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012".

Nel vecchio regime dell'Iva per cassa (art.7 del D.L. n.185/08), l'apposizione di specifica indicazione in fattura rispondeva **all'esigenza di "informare" il destinatario della fattura circa il trattamento da riservare all'Iva in essa esposta in termini di esercizio del diritto alla detrazione**.

Nel nuovo regime non è necessaria l'informazione, dato che chi riceve la fattura segue le regole ordinarie di detrazione dell'imposta, ma nella relazione illustrativa al decreto di attuazione il Ministero ha comunque ribadito l'obbligo e previsto che **l'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale**.

Distinti saluti